

CONVENZIONE DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE

La presente convezione si stipula tra **Unarma – Associazione Sindacale Carabinieri**

e

Studio Legale associato Rombolà, in persona del legale rapp.te pro tempore Avv. Alessandro Rombolà (RMBLSN57A13D612F), con sede in Firenze, via Luca Giordano n. 7/a.

Premesso che:

- a. il sindacato Unarma ritiene opportuno assicurare ai suoi iscritti o soci sostenitori una serie di servizi legali allo scopo di garantire condizioni favorevoli per la tutela dei loro diritti ed interessi, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- b. il Sindacato Unarma si è mostrato interessato ai servizi prestati dallo Studio legale associato Rombolà;
- c. la convenzione ha per oggetto la gestione in sede legale, sia giudiziale che stragiudiziale, delle controversie in materia di diritto penale, civile, amministrativo, previdenziale e lavoro che dovessero insorgere o comunque coinvolgessero militari iscritti all'associazione, loro familiari o soci sostenitori.

Tanto premesso tra lo Studio legale associato Rombolà e Unarma si conviene e stipula quanto segue:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. Lo Studio Legale si impegna ad offrire l'assistenza e la consulenza legale, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, in materia di diritto civile, penale, amministrativo, previdenziale e giuslavoristico a tutti gli associati del sindacato Unarma, nonché' ai loro familiari e soci sostenitori, alle seguenti condizioni:

- la prima consulenza è gratuita fatta eccezione per le questioni di natura giuridica che, per la loro complessità o particolarità, richiedano uno studio approfondito e un parere scritto; in tal caso lo studio Legale si impegna, prima di accettare l'incarico, di comunicare un preventivo di spesa relativamente al compenso legale richiesto per la

*Andrea
Oggi*

prestazione;

- qualora dopo la prima consulenza si rendesse necessario compiere attività stragiudiziale (civile o penale o amministrativa) consistente nella predisposizione di atti di diffida, messa in mora, reclamo, opposizione, lo Studio Legale comunicherà all'assistito un preventivo di spesa applicando le tariffe minime indicate nel D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ridotte di un ulteriore 20%, oltre accessori di legge.

4. Nell'ipotesi di contenzioso in sede giudiziale l'associato dovrà anticipare allo Studio Legale le spese vive che dovranno essere sostenute. In caso di esito positivo del contenzioso e di condanna della controparte al rimborso delle spese di causa, lo Studio Legale si impegna, non appena riscosso, a restituire le somme anticipate dall'assistito per le spese vive.

5. Preliminariamente all'introduzione di qualunque giudizio lo Studio legale associato Rombolà si impegna a comunicare all'assistito un preventivo della presumibile spese dell'assistenza legale e ad applicare all'assistito le tariffe minime indicate nel D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ridotte di un ulteriore 20%, oltre accessori di legge. Nel caso in cui il compenso, calcolato secondo i criteri indicati, risulti superiore ad € 700,00 sono ammessi pagamenti in forma rateizzata da concordarsi con l'assistito.

6. Nell'ipotesi in cui le spese legali, sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, fossero versate e/o rimborsate dalla controparte, il relativo importo sarà defalcato dalla somma dovuta dall'assistito.

7. Tutte le spese vive (o esborsi), quali a solo titolo esemplificativo contributo unificato, marche da bollo, compresi di altri professionisti esterni coinvolti dall'assistito, rimangono a carico dello stesso cliente.

8. Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano a dare ampia diffusione della stessa con tutti i mezzi esistenti. Il Sindacato Unarma avrà facoltà di comunicare i termini del presente accordo via mail ai propri associati.



9. Previo consenso dell'assistito, lo Studio Legale si impegna ad aggiornare Unarma dello stato delle pratiche legali seguite. In ogni caso l'assistenza legale prestata non sarà in alcun modo vincolante ne' coinvolgerà in alcun modo Unarma

10. La presente convenzione avrà durata di un anno decorrente dalla data della sottoscrizione. Alla scadenza, la convenzione si intenderà tacitamente rinnovata automaticamente, per una uguale durata, a meno che una delle parti comunichi all'altra formale dichiarazione di recesso. Il recesso dovrà essere manifestato in forma scritta, a mezzo pec o raccomandata a/r, da inviarsi all'altra parte almeno trenta giorni prima della scadenza del termine. In caso di risoluzione della convenzione da parte di uno dei soggetti firmatari, le parti si impegnano a mantenere fermi i termini e le condizioni della convenzione fino all'esaurimento dell'incarico a suo tempo conferito dall'assistito.

11. Lo Studio Legale si impegna ad osservare le norme attualmente vigenti in tema di privacy e riservatezza.


12. Qualsiasi modifica e/o aggiunta di clausole del presente accordo dovrà essere apportata dalle parti esclusivamente in forma scritta.

Firenze Livorno, il 1° agosto 2024


UNARMA
Livorno, il 1° agosto 2024

IL SEGRETARIO GENERALE REGIONALE

UNARMA ASC TOSCANA
COSTANTINO FIORI



Studio legale associato Rombolà
Avv. Alessandro Rombolà



STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Rombolà

Via Luca Giordano, 7/A 50132 FIRENZE
Tel. 055 5000498 / 055 2638296
Fax 055 5000342

